

**Sentenza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2008 —
Compagnie Maritimes belges/Commissione**

(Causa T-276/04) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante collettiva — Conferenza marittima — Decisione che infligge un'ammenda in base ad una decisione anteriore parzialmente annullata dalla Corte — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Certezza del diritto — Autorità di cosa giudicata»)

(2008/C 209/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie Maritimes belges SA (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. D. Waelbroeck)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier, P. Hellström e F. Amato, poi É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2004, 2005/480/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (casi COMP/D2/32448 e 32450) (sintesi in GU 2005, L 171, pag. 28), che impone un'ammenda alla ricorrente per asseriti abusi di posizione dominante collettiva commessi dalla conferenza Cewal e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Compagnie maritimes belges SA sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Compagnie maritimes belges.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 —
Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione**

(Causa T-429/04) ⁽¹⁾

(Responsabilità extracontrattuale — Dazi antidumping — Regolamento antidumping CE n. 2320/97 — Spese legali sostenute a livello nazionale — Irricevibilità — Danni materiali e morali — Nesso di causalità)

(2008/C 209/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trubowest Handel GmbH (Colonia, Germania) e Viktor Makarov (Colonia) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal G. Berrisch, avvocato, e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan et T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'art. 288 CE, inteso alla riparazione del pregiudizio assertivamente subito in conseguenza dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Trubowest Handel e la Makarov sono condannati a sostenere oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.